

COMUNE DI CACCAMO

Provincia di Palermo

Settore 3° - Ufficio Tecnico – Servizio Parco Macchine

Tel. 091/8103247 – 091/8103220 - Fax 091/8103220

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A.

ED INFORTUNIO CONDUCENTI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI CACCAMO

Periodo dal 01.07.2012 al 30.06.2013

C.I.G. 4316986989

Il contratto di assicurazione RC Auto conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (D. Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni, e normativa regolamentare collegata e correlata), dalle condizioni ANIA (ove richiamate), integrate dalle condizioni speciali di seguito previste.
L'assicurazione RCA è normata dalle condizioni di cui al presente Capitolato.

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'appalto riguarda la copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'Autoparco Comunale contro:

- La Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), in base a quanto disposto dal codice delle assicurazioni (tit. X – assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) e normativa collegata e correlata;

I mezzi da assicurare sono descritti nell'allegato elenco con tutti i riferimenti utili per consentire le opportune valutazioni.

La formula del contratto dovrà consistere in una unica polizza amministrata con libro matricola.

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture", le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti di cui alla Sezione 4 del presente Capitolato, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli in dotazione al Comune di Caccamo di cui al citato elenco, nonché degli automezzi che potranno essere acquistati in vigenza di contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

E', inoltre, assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Si assicurano, altresì, i conducenti di ogni singolo automezzo contro gli infortuni, per i massimali ed alle modalità in seguito esplicitate, nonché gli eventuali automezzi acquistati in vigenza di contratto che il Comune vorrà assicurare **contro tale rischi** e da conguagliare con eventuali cessazioni a seguito di rottamazione di veicoli già assicurati facendo salva la classe di merito acquisita.

La Società assicuratrice aggiudicataria dovrà fornire, per le autovetture ed i motocicli polizze R.C.A. con la forma tariffaria **bonus malus** e con Classe di Merito iniziale per ogni singolo mezzo, certificato dalla Società che ha fornito le ultime polizze, ed indicato nel predetto elenco mezzi. Per gli altri mezzi è ammessa, ove possibile, sulla base della sinistrosità pregressa, in alternativa alla forma tariffaria bonus malus la tariffa fissa.

Si considerano terzi anche il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, i Consiglieri ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dal Contraente.

SEZIONE 1 – Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)

Per tutti i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma "bonus/malus" ovvero "tariffa fissa senza applicazione di pejus in caso di sinistri" e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalla condizione speciale a tal uopo utilizzata dall'Impresa assicuratrice.

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'Autoparco Comunale, contro il rischio responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dalla vigente normativa di cui al codice delle assicurazioni e alla normativa regolamentare collegata.

La garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli soggetti alla Legge, con massimale unico di € 5.000.000,00 per persona ed € 1.000.000,00 per cose per sinistro – compresa la garanzia dei terzi trasportati, a qualsiasi titolo, a bordo dei veicoli.

Inoltre la garanzia dovrà essere operante:

- Sia all'esterno che all'interno delle aree cortilizie dell'Ente;
- Durante il carico e scarico;
- Durante la circolazione su aree pubbliche, così definibili nella più ampia accezione dall'attuale giurisprudenza, o private ad uso pubblico, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalla perdita dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti – anche se costituenti carico e/o rifornimenti;
- Anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività comunali – escluso il conducente – considerati terzi a tutti gli effetti.

I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa.

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base degli elementi contenuti **nell'allegato elenco dei mezzi da assicurare.**

Compatibilmente con i tempi di rilascio, la Società assume l'impegno di consegnare alla Stazione Appaltante gli attestati di rischio con dati e risultanze aggiornate al fine di consentire la definizione della nuova base di gara.

SEZIONE 2 – Servizio Sinistri –

In relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati, la Società Assicuratrice aggiudicataria garantirà un efficiente servizio di liquidazioni danni per i sinistri generati o subiti dall'Ente Contraente.

Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di accordi convenzionali e/o di accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall'Ente Contraente, le operazioni di accertamento del danno da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi comunali di comune intesa con l'ufficio tecnico dell'Ente Contraente o altro ufficio indicato dal responsabile del procedimento (responsabile o sostituto/f.f./incaricato del settore Tecnico), così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ed il loro materiale pagamento.

Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all'Ente Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto dell'Ente al risarcimento anche parziale del danno nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

La liquidazione dei danni potrà avvenire anche se il certificato di chiusa istruttoria, non sia ancora disponibile (purché sia stato richiesto), con impegno però da parte dell'Assicurato, di esibirlo alla Società appena lo abbia ottenuto dalle Autorità competenti.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art.5 del Decreto Legge 23.12.1976, n.857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all'art.1915 c.c.

È espressamente ammessa la comunicazione a mezzo telefax o e-mail ai fini dell'adempimento dell'avviso di sinistro.

Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo, né riduzioni dello stesso, sempreché il contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

Statistica sinistri

La Società si impegna allorché ha acquisito tutti gli elementi utili a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia:

- elencazione dei sinistri Denunciati ;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici (file word o excel) che su documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico (file word o excel) e su copia cartacea.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in data diversa da quella indicata.

SEZIONE 3 – Condizioni Generali

Variazione dei mezzi

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verificano variazioni al numero dei mezzi, l'Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo.

All'uopo la Società aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio, facendone salva la classe di merito già acquisita.

È prevista la comunicazione anche a mezzo telefax o e-mail.

Esclusione e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di assicurazioni della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.295.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano inopponibili al terzo eccezioni o clausole derivanti dal contratto, la Compagnia, ai sensi dell'art.18 della Legge 990/69, eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli eventi diritto.

Sono esclusi dalla garanzia apparecchi radio, radiotelefoni ed altre apparecchiature del genere.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data comunicazione dell'evento da parte del contraente. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni) è da considerare il periodo di effettiva copertura che inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza.

Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, telefax e/o e-mail) indirizzata alla Società .

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto (norme dattiloscritte), valgono le norme di legge.

Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte nel capitolato di polizza nonché le eventuali variazioni che potranno essere successivamente concordate.

La Firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 4 – Condizioni Particolari

Massimali

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il medesimo limite per persona e €1.000.000,00 per cose/animali compreso RC Terzi trasportati;

Determinazione del premio

Il premio si intende comprensivo della quota relativa all'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Durata del contratto e Decorrenza della Garanzia

Il contratto ha la durata dalle ore 24 della data indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alle ore 24 della scadenza del detto periodo.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 15 giorni successivi al medesimo.

Assicurazione in base a Libro Matricola - Regolazione del premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Tipo di tariffa

- Applicazione di tariffa Bonus/Malus per tutte le autovetture, motocicli;
- Applicazione di Bonus Malus/tariffa fissa per tutti gli autocarri e gli Scuolabus;

Tariffa applicata nel corso di durata del contratto

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, dovuto a FURTO - RAPINA - EVENTI SPECIALI, il Contraente si impegna a consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno inoltrata all'Autorità competente.

Liquidazione dei danni – Nomina dei periti - Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso soggetti ad usura.

Agli accessori ed optional è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IIVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta si compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione, non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata,
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

Polizza cumulativa infortuni conducente

Si assicurano gli infortuni dei conducenti di tutti i mezzi di proprietà del Comune di Caccamo con i seguenti massimali:

- Caso morte € 50.000,00;
- Invalidità permanente € 50.000,00 con franchigia del 3%;
- Diaria da ricovero da infortunio € 30,00;
- Rimborso spese mediche € 1.000,00 con un minimo di € 75,00 per evento. È ammessa una scopertura massima del 20% .

In ogni caso la somma dei massimali offerti per caso morte ed invalidità permanente non può essere inferiore ad € 100.000,00.

- Le modalità ulteriori ed integrative verranno dettate dalle condizioni generali di assicurazione e dalle norme relative all'assicurazione infortuni.

Caccamo, lì 07.06.2012.

**Il Dirigente Settore 3°
Arch. M. Savojardo**